

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

### 77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente PAGANI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di risorse idriche»  
(2968), approvato dalla Camera dei deputati;

«Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (2291), d'iniziativa del senatore Cannata e di altri senatori

##### (Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
ANGELINI <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i> .....	6, 17, 18
BOATO ( <i>Fed. Eur. Ecol.</i> ) .....	3, 11
CUTRERA ( <i>PSI</i> ) .....	18
FABRIS ( <i>DC</i> ) .....	12
TORNATI ( <i>Com-PDS</i> ) .....	6, 11, 13 e <i>passim</i>
TRIPODI ( <i>Rifond. Com.</i> ) .....	6

*I lavori hanno inizio alle ore 9,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (2968), approvato dalla Camera dei deputati;

«Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto» (2291), d'iniziativa del senatore Cannata e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di risorse idriche» e «Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto», di iniziativa dei senatori Cannata, Cardinale, Petrara, Lops, Nebbia, Montinaro e Iannone.

Sono già pervenuti tutti i pareri delle Commissioni.

Il disegno di legge n. 2968 è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 agosto 1991 ed è stato assegnato alla nostra Commissione nel mese di settembre. Esso è uno stralcio di quel progetto di legge intitolato «Disposizioni in materia di edilizia residenziale, di acquedotti e di viabilità ordinaria», che era stato presentato nel 1989; era molto complesso e, pertanto, da esso fu stralciato il presente disegno di legge. Dopodichè, dal 1989 al 9 agosto 1991 rimase alla Camera dei deputati dove subì un ampio approfondimento per poi, finalmente, giungere a noi.

Apparentemente lo esaminiamo con tre mesi di ritardo, ma questo lasso di tempo in realtà è stato occupato oltre che da innumerevoli e urgenti provvedimenti anche dall'attesa dei pareri e soprattutto dal fatto che la finanziaria ci ha impedito di esaminarlo prima. Quindi, non credo che si possa addebitare alcun ritardo al Senato.

Il disegno di legge in esame recepisce anche le indicazioni che già erano contenute nella legge n. 183 del 1989. Uno dei motivi per cui questo disegno di legge ha avuto un *iter* abbastanza laborioso alla Camera dei deputati è stato proprio dovuto al fatto che, per una parte almeno, ha avuto un percorso parallelo al n. 183, del quale ha recepito la integrazione. Questo disegno di legge deve provvedere alla tutela ed al servizio integrato delle risorse idriche, compresa la loro depurazione. Come sappiamo, attualmente, il sistema è basato sull'affidamento diretto del servizio a ciascun comune; secondo tale legge ciò dovrebbe essere sostituito da nuove strutture basate sulla gestione unitaria dei servizi all'interno di ambiti ottimali. Dico ciò per ricordare che, anche se la legge è comunemente conosciuta come «la legge sugli acquedotti», in realtà essa ha una maggiore ampiezza riferendosi a tutti i servizi

integrati. Che vi siano delle attenzioni maggiori per gli acquedotti, in quanto è la materia maggiormente rilevante, anche in considerazione della carenza dei servizi di fognatura, che sono annessi a questo disegno di legge, è altrettanto vero.

Tra l'altro, in tutti i convegni svoltisi sulla materia, questo secondo passo è sempre stato sottaciuto in una certa misura; si tratta invece, a mio parere, di un aspetto estremamente importante.

BOATO. È stato il senatore Tornati però a deviare l'attenzione con il convegno organizzato a Pesaro.

PRESIDENTE. Tutti i convegni non hanno approfondito questo aspetto che, per me, è di rilevante e forse anche maggiore importanza rispetto al primo. Non credo che sia il caso di ricordare a questa Commissione, che ha svolto peraltro una parziale indagine conoscitiva sulla situazione degli acquedotti dei quali abbiamo avuto modo di parlare in molteplici leggi e sui quali abbiamo fatto audizioni, la gravità della situazione, in particolare rispetto agli acquedotti.

Vorrei ricordare alcuni dati. Circa il 50 per cento degli acquedotti italiani sono in situazione di carenza idrica sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Io continuo a considerare ad alto rischio tutti gli acquedotti che sono alimentati per emungimento dalle falde freatiche, perchè anche se alle analisi possono risultare con caratteristiche idonee, sono sempre possibili degli sfruttamenti selvaggi come avviene, e non sempre parcamente, nei tipi di acquedotto con immissione diretta in rete. Si potrebbero, a tal fine predisporre delle attrezzature tali da consentire la rilevazione dello stato di inquinamento in tempo reale.

Abbiamo poi una serie di reti e impianti fatiscenti, impianti «colabrodo» come vengono definiti, con perdite che arrivano anche al 60-70 per cento. È quindi una situazione veramente disastrosa alla quale occorre porre rimedio.

Dal punto di vista gestionale abbiamo poi una polverizzazione degli enti gestori, si dice che siano circa 11.000 e ciò evidentemente conduce a delle gestioni assolutamente carenti sotto il profilo tecnico-funzionale e sotto quello economico.

È questa una situazione che risulta incomprensibile tenuto conto di alcune caratteristiche dell'Italia. L'Italia, fortunatamente, è un Paese che nel suo complesso non soffre di carenze di acqua, particolarmente di acqua potabile; abbiamo un prezzo dell'acqua che è assolutamente risibile: la media italiana è di 350 lire al metro cubo contro medie tedesche ed europee che vanno dalle 1.500 alle 2.000 lire al metro cubo. Non abbiamo un sistema efficiente di misurazione delle acque perchè i contatori esistono solo in alcune città e solo alcuni sono funzionanti, mentre nella maggior parte dei Paesi non esistono.

Si consuma troppa acqua; noi italiani abbiamo una media di 97 metri cubi per abitante all'anno, contro una media francese di 60 metri cubi all'anno per abitante. Mancano comunque dei dati attendibili.

La legge è quindi molto attesa e la ragione maggiore è il soddisfacimento di quelle carenze quantitative e qualitative di cui abbiamo parlato prima; non possiamo però negare che dietro questa

normativa vi siano anche altre attese. Attese in termini di *business*, come si usa dire oggi, anche legittime peraltro; sono attese del mondo imprenditoriale e di coloro che vedono in questa nuova organizzazione delle risorse idriche un'occasione di espansione delle proprie attività.

Veniamo adesso alla descrizione del disegno di legge. Esso si compone di cinque Capi.

Il primo riguarda i principi generali ed è questa una parte molto importante. Il Capo secondo riguarda l'organizzazione del servizio idrico; il terzo la tutela delle acque sotterranee; il quarto gli usi produttivi delle risorse e il quinto le disposizioni finali e transitorie.

Vorrei adesso procedere alla descrizione dell'articolato, non tanto per illustrarlo ai colleghi che lo conoscono già, ma per fare alcune osservazioni che poi riprenderò in seguito.

L'articolo 1 è di estrema rilevanza sotto il profilo dei principi. In particolare, il comma 1 non lo definirei innovativo poichè già l'articolo 1 del testo unico n. 1775 del 1933 e anche il Regolamento n. 368 del 1904 prevedevano precise indicazioni circa la pubblicità delle acque; mentre però nel testo unico del 1933 si diceva che sono pubbliche tutte le acque che possono potenzialmente avere usi pubblici, qui invece vengono dichiarate pubbliche tutte le acque, senza alcun tipo di esclusione: non si fa più riferimento all'attitudine all'uso pubblico dell'acqua, ma all'elemento in sè e per sè.

E così i commi successivi fissano dei principi che sono ormai entrati nella logica e nella cultura comune, però è bene che siano chiariti in una legge. Il comma 2 dice che qualsiasi uso delle risorse naturali è praticato salvaguardando aspettative e diritti delle generazioni future, quindi introduce il principio dello sviluppo sostenibile. Il comma 3 riguarda il risparmio delle risorse, un principio ormai entrato nella cultura comune. All'articolo 2 si usa un concetto importante, gli usi plurimi delle acque: l'acqua è un bene suscettibile di usi successivi. Il riutilizzo idrico valorizza infatti una caratteristica naturale del bene acqua, ossia la sua suscettibilità ad essere riutilizzato più volte a diversi scopi, a condizione che questi non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 3 è un articolo su cui credo dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, perchè è in una certa misura pleonastico rispetto alla legge n. 183 del 1989; in altra misura porta confusione rispetto a principi analoghi già contenuti nella sua citata legge. Ad esempio, alla fine del comma 2 si parla di deflussi e di portata di magra. Questo concetto era stato meglio definito nella legge n. 183 come «deflusso minimo vitale», anche perchè la «portata di magra» non saprei proprio come definirla, un pò perchè ormai da venti anni mancano gli annali idrologici e mi sembra molto più giusto il concetto di «deflusso minimo vitale». Nelle ultime due righe del comma 5 si parla di «regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua». Non so bene a che cosa esso si voglia riferire; sono concetti e punti che approfondiremo durante la discussione e mi sembra di dover sottolineare che il comma 4 introduce un concetto giuridico molto importante, laddove dice che su proposta dell'autorità di bacino le autorità statali e regionali impongono temporanee limitazioni ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico, o quando si

verificano o si prevedono eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, per conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze. Questa parte è molto importante in quanto il diritto di acqua non viene più considerato, come sempre in passato secondo una esperienza millenaria, come un diritto intangibile.

L'articolo 4 parla delle competenze dello Stato e anche qui credo che debbano essere verificate attentamente le sovrapposizioni che potrebbero esserci con la legge n. 183, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri degli indirizzi e delle prescrizioni necessarie per coordinare il programma di salvaguardia delle acque e di difesa del suolo, nonché per riorganizzare i sistemi che interconnettono più regioni o che modificano la distribuzione delle risorse idriche tra regioni.

Quando dicevo che possono esserci delle sovrapposizioni con la legge n. 183, mi riferivo in particolare al punto *h*), che riguarda gli indirizzi per il coordinamento di sistemi idrici in territori di due o più regioni. Qui mi sembra che bisognerebbe fare riferimento ai piani di bacino che dovrebbero contenere già questo aspetto; sono questioni di carattere generale che dovremmo approfondire.

All'articolo 5 si ripropone il problema di fondo di questa legge: i rapporti tra regione e autorità di bacino. Si dice che la regione, su proposta delle autorità di bacino, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183 secondo tutta una serie di criteri molto ben specificati. Vorrei fare a questo punto alcune osservazioni. Qual è il ruolo dell'autorità di bacino? Da come viene descritto sembra che l'autorità di bacino sia ridotta ad una mera autorità di proposta, mentre in realtà è la regione che si occupa di tutto. Mi chiedo anche a questo punto secondo quale criterio si va ad individuare il bacino, vale a dire se è un criterio politico, amministrativo, tecnico o gestionale. A questo proposito faccio rilevare che, a mio avviso, è una carenza grave che nei criteri attraverso i quali vengono definiti gli ambiti ottimali manca il criterio dell'economicità di gestione, che mi sembra un criterio fondamentale su cui bisogna basarsi se vogliamo dare una gestione economica dei servizi. Così anche nei successivi commi 3 e 4 a fare la parte principale sono sempre le regioni, mentre vengono sottaciute le competenze delle autorità di bacino.

L'articolo 6 prescrive l'aggiornamento del piano generale regolatore degli acquedotti, che ritengo un fantasma che ci trasciniamo dal 1967, un istituto che non è mai servito a niente se non a intralciare e mi chiedo se debba continuare a rimanere in vita questo ectoplasma.

Si passa poi al capo secondo, che riguarda l'organizzazione del servizio idrico. Al comma 1 dell'articolo 7 si stabilisce che il Comitato interministeriale dei prezzi, integrato dal Ministro dell'ambiente, elabora le metodologie tecniche e determina i parametri di base per il calcolo della tariffa relativa al servizio stesso, stabilendo i criteri per verificare la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, gli interessi passivi sul capitale investito e sul fondo di dotazione ed i costi di gestione delle aree di salvaguardia,

tenendo anche conto degli investimenti e della qualità del servizio. Questo è il punto fondamentale perchè si stabilisce che le tariffe dovranno assicurare la corrispondenza tra costi e ricavi; ma se poi andiamo a vedere nelle specificazioni successive, vediamo che si impedisce di fatto la cosiddetta gestione industriale dei servizi.

TORNATI. Non ci sarebbero spazi?

PRESIDENTE. Noi dobbiamo assicurare la tariffa e questa è data dall'equilibrio tra costi e ricavi e quindi non ci sarebbero spazi, il che comporterebbe l'esclusione di un certo tipo di gestione; sto parlando al condizionale.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Gli utili finanziari sono possibili rispetto all'attuale situazione, dove il costo è quello di gestione più quello degli ammortamenti.

PRESIDENTE. Sì, però vi sono, e le avrete lette anche voi, molte relazioni che fanno riferimento, ad esempio, agli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, agli interessi passivi sul capitale-investimento e sul fondo di dotazione ed ai costi di gestione, tenendo conto degli investimenti e della qualità del servizio; questo tipo di definizione sembrerebbe escludere la possibilità di avere degli utili. Questa è una scelta precisa che, tra l'altro, a mio avviso, è condivisibile; però da alcune parti si sostiene la cosiddetta «gestione industriale» dei servizi; la tariffa verrebbe adeguata ogni anno dai servizi gestori.

Il comma 4 introduce un criterio che farà molto discutere e che, al di là delle discussioni, sarà di difficile applicazione e comporterà molte proteste. Ricordo che la tariffa per i servizi di fornitura di acqua potabile, di fognatura e di depurazione è dovuta per intero dall'utente del servizio, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto centralizzato o questo sia temporaneamente inattivo, nonchè dai titolari ove non dispongano del servizio. Dietro ciò vi è giustamente un criterio di finanziamento di questo tipo di interventi, però far pagare un utente, prima che questo sia posto in grado di fruire del servizio, è un concetto che evidentemente non troverà facile applicazione.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il problema è che la tariffa non è il servizio per l'utente ma il servizio per il territorio.

TRIPODI. Ma è lei, onorevole Angelini, l'ideatore di questa legge?

PRESIDENTE. Preferirei evitare di chiamare questo disegno di legge con un nome: questa è la legge sulla ristrutturazione dei servizi idrici.

Entro un anno la regione disciplina la gestione unitaria e integrata dei servizi idrici. Devo ricordare, a questo punto, che all'articolo 5, ove si fa riferimento alle adeguate dimensioni gestionali; si prefigura un ambito ottimale da identificare con la provincia o con la regione, laddove si parla di 500.000 abitanti e 2.500 chilometri quadrati; sembra pertanto superato il concetto di bacino idrografico.

A questo punto, vorrei sottolineare una questione fondamentale. I colleghi si ricorderanno che il bacino di utenza o di servizio dell'acqua potabile non necessariamente si identifica con il bacino idrografico o con parte di questo, perchè mentre per i servizi di fognatura bisogna utilizzare fin dove possibile il piano per caduta naturale, invece il servizio di acqua potabile così come quello del metano o di distribuzione di gas risponde a leggi fisiche, che permettono una maggiore ampiezza, per cui non sempre deve esserci questa identificazione. Ma da questo, ad andare a identificare i bacini di utenza con dei bacini di tipo politico-amministrativo, come sembra essere qui prefigurato, vi è un salto notevole.

Vediamo adesso l'articolo 9 e andiamo ad esaminare i modi con i quali la regione può disciplinare la gestione unitaria e integrata dei servizi idrici; con riferimento a quel tipo di bacino ci troviamo di fronte ad una multiformità dei modelli che mi sembra prefigurare tutto un caleidoscopio di situazioni che forse andranno anche riviste, perchè si dice che questa gestione può essere fatta attraverso convenzioni, anche obbligatorie, tra province e comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale o con consorzi obbligatori, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge n. 142 del 1990. Quindi siamo veramente di fronte ad una casistica multiforme che credo darà luogo a dei contenziosi; ma vi è di più: al comma 3 sono salvaguardate, qualora siano funzionali ed economiche, le forme e le capacità gestionali degli enti locali. Ora, la maggior parte degli enti locali gestiscono in proprio questo servizio e sono molto «gelosi». Cioè, i comuni, in certe zone particolarmente, come ad esempio quelle montane, ritengono che il diritto all'acqua sia un diritto naturale, un diritto acquisito da sempre e si oppongono al venirne espropriati. I colleghi avranno ricevuto come l'ho ricevuta io quella delibera *standard* assunta da pressochè tutte le comunità montane, dove si reclama questo loro diritto e nella quale vengono espressi timori che i comuni vengano penalizzati con tariffe che oggi praticamente non pagano. In questo caso, qualunque gestione può essere resa economica, almeno sulla carta, basta aumentare le tariffe; ma saranno particolarmente economiche le gestioni dei comuni montani, dove, a fronte di tanti guai, almeno si dispone del beneficio dell'acqua in quantità e a bassi costi. Ciò ci porterà di fronte a delle situazioni esistenti consolidate.

All'articolo 10, vi è poi un altro punto che mi preoccupa. Al comma 2 si dice che le società e le imprese consortili concessionarie di servizi ne mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione, che è rinnovabile, salvo che gli enti locali non si avvalgano della facoltà di riscatto. Accade che noi abbiamo una serie di organizzazioni al livello nazionale che stanno facendo una campagna promozionale estremamente intensa e capillare, andando anche nei piccoli comuni e proponendo di fare delle concessioni che spesso i comuni accettano perchè vengono così sollevati dall'onere di gestione del servizio, che in molti casi è assai gravoso.

Ma sono concessioni estremamente sintetiche, ridotte all'osso e non prefigurano poi la gestione dell'acquedotto in termini di miglioramento delle opere. Queste società, queste organizzazioni, in pratica stanno estendendosi dappertutto se non agiamo subito, ci troveremo di

fronte ad una situazione che in larghissima parte sarà già compromessa. Se non approfondiremo questo punto, noi rischiamo di fare una legge che non servirà a nulla perchè ci troveremo di fronte ai comuni che hanno già in larghissima misura concesso questo servizio. Non solo, ma, con riferimento poi alle gestioni unitarie, ci troveremo di fronte ad una situazione Casistica, nel senso che sarà estremamente difficile ricomporre delle unità che ci consentano una gestione economica. Volevo segnalare questo aspetto estremamente importante e che ci pone però in una situazione imbarazzante perchè, da un punto di vista giuridico generale, nel momento in cui andremo a liquidare queste concessioni, evidentemente dovremo riconoscere alle concessionarie i mancati guadagni, i danni. Questo è un aspetto che mi sento di sottolineare perchè è strisciante, ma estremamente importante. Quindi, per quanto riguarda l'articolo 9, segnalo questi pericoli che sono nella molteplicità dei modelli. La convenzione, seppure obbligatoria, può essere un mezzo o un sistema gattopardesco in realtà per superare quel modello di unità gestionale che si vorrebbe ottenere. Vi sono poi altri aspetti che io segnalo. Ad esempio, nel comma 3 dell'articolo 9, si dice: «a tal fine la regione e le province, d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere, nel disciplinare o nello statuto, la designazione di un soggetto gestore operante nell'ambito territoriale ottimale, cui conferire il coordinamento operativo dei servizi». Che cos'è il coordinamento operativo dei servizi? Esso sembra prefigurare addirittura che vi siano dei settori autonomi e questo ente farebbe da coordinatore. Qui vi sono pericoli di carrozzone che, a mio avviso, vanno eliminati. Se andiamo a vedere l'articolo 9 in connessione con il criterio di definizione dell'ambito ottimale, non sarà difficile prefigurare un modello che in un certo qual modo richiami il modello gestionale delle unità sanitarie locali ed io credo che non si possa assolutamente neppure correre il lontano pericolo di andare a porre in essere dei carrozzoni che ripercorrono certe strade e certi indirizzi che già sono stati percorsi, non sempre con buoni risultati. Quindi credo che su questo articolo la Commissione dovrà fermarsi a lungo.

Sull'articolo 10 ho già segnalato la necessità di fare chiarezza su come liquidare le gestioni esistenti o su come mantenerle in essere.

L'articolo 11 non è di grande rilevanza e l'articolo 12 è correlato strettamente con gli articoli 9 e 10 e su questo, a mio avviso, se volessimo fare una legge seria, dovremmo condurre un'indagine conoscitiva per sapere quali e quanti sono gli oneri che andiamo a caricare sulle spalle degli enti di gestione. Ad esempio, faccio riferimento alla realtà amministrativa locale dell'Italia settentrionale, so che la maggior parte dei mutui che i comuni contraggono sono proprio dovuti alle opere igieniche, cioè acquedotti e fognature. Allora sarebbe errato andare a caricare sugli enti gestori tutti questi oneri senza prima sapere quali e quanti siano; noi facciamo sempre le leggi senza sapere in realtà quale è il loro posto e sotto questo punto di vista sottolineo che a mio avviso sarebbe stato indispensabile che la Camera avesse fatto questo tipo di indagine, visto che all'articolo 12 si ipotizza che il soggetto gestore di servizio idrico assume tutti gli oneri di qualunque tipo, compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui. Viene anche assunto il personale e passato al nuovo ente gestore. Ci sono poi



delle questioni più particolari relative al servizio elettrico, che non è cosa di poco conto, ove facciamo mente a talune aziende municipalizzate di grandissima importanza, ed anche di grandissima efficienza, come quelle di Milano e Torino.

Mi ripropongo di verificare di nuovo se la normativa prevista dall'articolo 15 per la disciplina delle acque nelle aree protette è omogenea con quella della legge sui parchi che abbiamo appena fatto; ricordo che nella legge sui parchi noi abbiamo dato la priorità per la gestione delle acque all'ente parco, mentre qui invece si dice che la gestione delle acque viene data all'autorità di bacino, sentito l'ente parco.

Gli articoli 17 e 18 ci trovano assolutamente concordi. Per quanto riguarda l'articolo 19, voi ricordate che nel dibattito di livello nazionale che vi è stato su questa legge una ipotesi che era stata fatta per la riorganizzazione dei servizi idrici era quella di una gestione nazionale sul modello metano o addirittura sul modello ANAS. Vale a dire che avrebbe dovuto essere creato un nuovo ente a livello nazionale il quale avrebbe gestito le grandi condotte di acqua, distribuendola successivamente. Il modello è stato poi abbandonato, però all'articolo 19 in una certa misura, laddove si ipotizza la possibilità del trasferimento di acqua tra sistemi di acquedotto ricadenti in più regioni (io avrei detto in più bacini), si ipotizza che questo trasferimento può essere fatto attraverso società per azioni, a partecipazione pubblica o meno, richiamando in un certo senso quel modello stesso. Allora anche qui dovrà essere studiata la congruità tra questo moncone o residuo di modello che rimane nella legge e l'organizzazione del servizio, così come invece viene ipotizzata nella legge stessa.

Il Capo terzo, infine, che parla della tutela delle acque sotterranee, ribadisce quel concetto contenuto nei principi generali e credo che questi articoli possano anche non essere oggetto di molte modificazioni.

Arriviamo poi all'articolo 25, dove si parla di canoni per le utenze di acqua pubblica, dove vengono riprese quelle proposte che il Ministero dell'ambiente aveva fatto a suo tempo in un decreto-legge che poi purtroppo non era stato aggiornato; comunque, fatti salvi più precisi approfondimenti, pensiamo che siano questioni sopportabili. Ne approfitto per richiamare un concetto che a mio avviso è fondamentale. Fino a quando noi andremo ad una concessione di acqua su moduli, e quindi non di tipo volumetrico, non riusciremo mai a fare una corretta politica delle acque. Il modulo è una portata di 100 litri al secondo per un anno.

Quindi si paga la stessa cifra sia che si utilizzi sia che non si utilizzi, perchè ancora non è stata attuata una distribuzione volumetrica dell'acqua che permetterebbe di far pagare esclusivamente la quantità consumata. Con il criterio distributivo per moduli si paga il diritto all'acqua. La questione appare comunque di non facile soluzione perchè già risulta difficoltoso installare i contatori sugli acquedotti, figuriamoci sulle grandi derivazioni. È un problema di fondo che di certo non può essere risolto da questa legge e che andrà affrontato in seguito. In tale situazione di carenza d'acqua le concessioni devono divenire volumetriche, ma ci sono dei problemi di fondo non facili da risolvere sotto questo punto di vista.

Ci sono poi delle norme transitorie che approfondiremo in seguito.

Credo di aver dato una visione generale della problematica che ci troveremo ad affrontare. Si pongono i seguenti problemi. Innanzitutto, la scelta del modello; sotto questo aspetto si può andare da un modello di gestione industriale, cioè un modello che potremmo definire di privatizzazione, ove il servizio idrico viene privatizzato e concesso alla industria privata, in analogia a quanto avviene per la distribuzione del gas; ma non è questo il modello preso in considerazione dal disegno di legge al nostro esame. Si potrebbe avere un modello di tipo politico-amministrativo, come le unità sanitarie locali, ma la gestione pubblica non è il modello previsto in questo disegno di legge. Si sceglie invece un modello di gestione mista o aperta.

Come relatore, penso che posta anche la complessità di questa materia e considerato lo sforzo che la Camera dei deputati ha compiuto per approfondirla, non sia il caso di rimettere in discussione il modello, proposto ma credo che debbano apportare opportune correzioni allo stesso.

Mi sembra infatti, come ho già sottolineato, che vi siano dei chiarimenti da apportare all'articolo 9 e all'articolo 10. Soprattutto, voglio richiamare quell'aspetto di «compromissione strisciante» che stiamo vivendo e che potrebbe vanificare gli sforzi per porre in essere questa legge, prima ancora che diventi tale.

Un altro punto sul quale dovremo discutere è quello relativo alla definizione degli ambiti territoriali ottimali; dobbiamo anzitutto introdurre il concetto di economicità di gestione. Non possiamo pensare di andare a definire gli ambiti ottimali senza conoscere i costi di gestione degli stessi, perchè sarebbe una cosa assurda. Se introduciamo questo concetto dobbiamo rivalutare - e non solo per questo motivo - anche il ruolo dell'autorità di bacino che ci sembra degradata, mentre invece deve essere il centro di definizione e pianificazione degli ambiti ottimali. In sintesi, dobbiamo stabilire se far prevalere il criterio tecnico-economico nella definizione degli ambiti territoriali, oppure quello politico-amministrativo.

Poi c'è il discorso delle tariffe, laddove ho già ricordato le giuste preoccupazioni delle comunità montane, che temono attraverso questo tipo di organizzazione di essere penalizzate e dover, in tal modo, pagare un bene di cui fino ad adesso hanno disposto in modo gratuito o pressochè gratuito. Ci sono anche altre situazioni analoghe che crediamo debbano essere salvaguardate. Vi è poi da risolvere la questione, prevista all'articolo 9, delle forme con cui il capitale privato può essere chiamato a concorrere in questo tipo di riorganizzazione del servizio.

Concludo, rilevando che la mia relazione di certo non è completa; la complessità del tema è tale che potremmo fare convegni e conferenze senza riuscire a toccare tutti gli aspetti in esso contenuti e soprattutto senza trovare un terreno di lavoro «vergine», ma già in qualche modo utilizzato. La mia relazione si proponeva soltanto di sottolineare alcuni aspetti da approfondire.

Propongo di seguire la traccia della Camera dei deputati nel migliorare questo disegno di legge, ma senza stravolgerlo, perchè

qualora noi andassimo a riprendere queste leggi dall'inizio evidentemente rischieremmo di non portare a termine questo lavoro di estrema importanza, non fosse altro per l'oggettivo peggioramento in essere nelle condizioni del servizio idrico, le quali vanno continuamente peggiorando; infatti proprio dal 1989 (e dagli anni precedenti nei quali si iniziò a parlare di questa legge) non si è più spesa una lira per gli acquedotti italiani, se non per piccoli prestiti fatti singolarmente dai comuni mediante la Cassa depositi e prestiti. Le attese per questo disegno di legge hanno bloccato tutto: c'erano 2.000 miliardi nella legge finanziaria del 1988 che sono stati dirottati su altre voci. Quindi, se non approviamo in fretta questa legge non diamo la possibilità di intervenire sugli acquedotti. La mia preoccupazione è poi che in considerazione di queste situazioni i comuni siano spinti a dare in concessione i servizi ad enti ed organizzazioni esterne che compromettono poi la possibilità di riorganizzazione del servizio.

TORNATI. Volevo rivolgere una domanda che riguarda un aspetto contenuto nel disegno di legge n. 2291, all'articolo 10, comma 4.

PRESIDENTE. Mi riservo, senatore Tornati, di effettuare un supplemento specifico alla mia relazione su questo argomento.

BOATO. Signor Presidente, poichè dovrò rappresentare il mio Gruppo alla Conferenza dei Capigruppo volevo fare una breve dichiarazione.

Se la discussione generale si conclude nella seduta odierna, cosa alla quale sarei favorevole per ragioni di celerità dell'esame della nostra Commissione...

PRESIDENTE. Continuerà domani in mattinata, se vi saranno i lavori dell'Aula.

BOATO. Comunque, se si conclude oggi stesso la discussione generale, mi dichiaro favorevole e rinuncio ad intervenire nel dibattito, riservandomi di farlo al momento della presentazione degli emendamenti.

Sono sostanzialmente d'accordo con la proposta metodologica da lei fatta, signor Presidente, di seguire l'impostazione del disegno di legge che ci è pervenuta dalla Camera, con l'ipotesi che dovremo discutere e ci saranno proposte diversificate per alcuni miglioramenti, che vadano però nella direzione di poter consentire in questa legislatura l'approvazione di questo disegno di legge; ovviamente una riscrittura più o meno radicale, anche se legittima, dal punto di vista procedurale e di fatto porterebbe a non fare approvare tale disegno di legge entro la legislatura in corso.

È questa una dichiarazione politica di intenti che ho voluto lasciare agli atti; semmai la discussione generale dovesse rimanere aperta mi riserverò di intervenire, ma non chiedo di farla rimanere aperta al solo fine di farmi intervenire.

PRESIDENTE. Mi auguro che si sia tutti d'accordo sul non voler modificare l'impostazione del disegno di legge Galli, ad esempio prevedendo il modello della privatizzazione completa dei servizi idrici; però gli interrogativi che ho evidenziato in ordine a questo disegno di legge non è che si possano risolvere con degli emendamenti; ci sono anche dei concetti di fondo, relativamente, ad esempio, al ruolo della autorità di bacino.

Quando si discute sul ruolo che deve avere l'autorità di bacino e sulla forma amministrativa del modello di gestione, a mio avviso se volete poi consentire al relatore di proporre degli emendamenti che raccolgano evidentemente la maggioranza degli intendimenti, penso che questi concetti sia bene che vengano approfonditi in sede di discussione generale. Per concludere, mi sembra il tipo di legge per cui la discussione generale non sia un aspetto retorico, ma un aspetto fondamentale proprio per dare al relatore e alla Commissione l'indirizzo su cui muoversi.

FABRIS. Signor Presidente, questo provvedimento è stato dibattuto, discusso, evidenziato, richiamato tantissime volte, segno di una attenzione che c'è stata per le sue problematiche di interesse generale.

Devo esprimere, anche a nome del Gruppo democristiano, un apprezzamento per la relazione del Presidente, che ha saputo evidenziare molto puntualmente tutti i temi ed i problemi emersi nel corso di tutti questi dibattiti. Di questa legge si è sentito parlare molto bene e molto male insieme. Credo però di dover annunciare fin d'ora che noi voteremo a favore di questo provvedimento perchè crediamo che i temi in esso affrontati siano importanti e che l'approccio consenta di risolvere una serie di problemi. Da questo punto di vista devo dare atto al relatore Galli ed alla Commissione ambiente della Camera di aver fatto uno sforzo che va senza dubbio apprezzato. Voglio dire subito che a noi piace questo sistema globale di approccio al tema. Esso parte da considerazioni che riguardano le falde e gli elementi primi da cui deriva il rifornimento idrico nel nostro Paese, per arrivare alla distribuzione, tenendo conto di una realtà fisica, geologica e di organizzazione per quanto riguarda il rifornimento idrico già in atto e la conoscenza delle strutture amministrative che in questo momento sovrintendono alla distribuzione dell'acqua nel nostro Paese, sempre tenendo conto degli usi per cui l'acqua viene utilizzata e delle attese di acqua in termini quantitativi nelle varie zone del Paese.

Rifacendomi al modello della distribuzione del gas metano, lo ritrovo in buona parte in questa legge, anche se c'è stato lo sforzo di integrarlo con una valutazione della situazione reale del nostro Paese che vede le regioni del Nord (per la maggior parte) in presenza di rifornimento idrico garantito, di organizzazione, di distribuzione già esistenti, di aziende che funzionano. Credo anche che il problema sia stato affrontato con una attenzione per le prospettive future con l'introduzione dei nuovi modelli o sistemi organizzativi che noi in questa legislatura abbiamo introdotto inserendo chi necessariamente deve occuparsi di questa materia: parlo dell'autorità di bacino. Qui sta la difficoltà perchè noi dobbiamo tener conto delle autorità amministra-

tive esistenti e delle autorità di bacino e soprattutto di una realtà estremamente articolata che ci viene dal fatto che l'organizzazione di questo rifornimento nel nostro Paese assume le forme più disparate. Ad esempio, nel Sud abbiamo la grande realtà dell'acquedotto pugliese e quella dei pozzi d'acqua. Detto tutto questo, credo che dobbiamo fare uno sforzo per non stravolgere l'impostazione data alla Camera e trovare gli emendamenti con cui precisare il nostro pensiero nel modo più compiuto ed efficiente in modo da pervenire ad un risultato concreto, compatibilmente con l'impostazione già espressa in questa sede, per arrivare all'approvazione di questo provvedimento prima della fine della legislatura.

Siamo di questa opinione e quindi siamo d'accordo nell'approvare questa legge.

Presenteremo degli emendamenti, che abbiamo già predisposto e che consentono un approccio molto puntuale e preciso sull'argomento, perchè, ripeto, noi crediamo nella bontà di questa impostazione. Ci sono quindi alcuni aggiustamenti che faremo e mi auguro che anche gli altri Gruppi politici convergano con questa esigenza, che è diventata in un certo senso obbligatoria. Non vediamo nel finanziamento che stiamo per approvare, o in quelli che si propongono, la possibilità di disporre di grandi mezzi finanziari. Posto e considerato che il problema esiste, dobbiamo affrontarlo con le possibilità che ci sono offerte; troviamo un sistema affinché lo Stato, le regioni e gli enti locali continuino a mantenere una loro presenza fattiva in questo settore. Troviamo il sistema per utilizzare gli strumenti tecnici e finanziari che l'attuale cultura economica oggi ci può mettere a disposizione; cerchiamo soprattutto di salvaguardare l'acqua che è un bene prezioso, facendo sì che la sua distribuzione sia mirata e senza sprechi, nè privilegi, senza tante storture che purtroppo si accompagnano alla distribuzione idrica. Stiamo per andare avanti con decisione ed abbiamo piacere che il calendario venga studiato nei minimi particolari per garantire il perseguimento di tale obiettivo nel mese che ci resta di attività legislativa.

Rivolgo i miei auguri a tutti i componenti della Commissione e ringrazio il relatore per la sua relazione, garantendo fin d'ora l'impegno del Gruppo della Democrazia cristiana su questo versante.

TORNATI. Credo che abbia fatto bene il relatore a tratteggiare ciascun articolo del disegno di legge n. 2968 nel suo contenuto. Sono del parere che ciò sia servito a rendersi conto delle tematiche in esso. Come accade ormai frequentemente nelle nostre leggi, i titoli non sono espressione compiuta dei contenuti delle stesse, per cui si possono trovare altre cose oltre a quelle indicate dal titolo all'interno di un disegno di legge. Questa è una legge che è partita in un certo modo ed arriva con una formulazione molto diversa da quella della partenza. Credo perciò che non sia male fare un accenno alla partenza di questo testo legislativo, per renderci conto che dietro ad esso si è prodotta una discussione che ritengo una delle più interessanti che vi siano state negli ultimi anni, sulla problematica delle acque. Lo dico perchè ho avuto modo di seguirla fin dall'inizio anche tenendomi in contatto con i miei colleghi della Camera dei deputati.

Per tale motivo ritengo importante lasciare ai posteri il nostro pensiero sull'argomento. *L'iter* che ha seguito questa legge è significativo; vi sono state delle evoluzioni nelle riflessioni svolte che, come diceva il relatore, sono passate grazie a tutto il dibattito effettuato sulla legge n. 183 del 1989 e sui vari decreti inerenti alle risorse idriche: prima quelli relativi all'adrazina poi quelli relativi ai cloroderivati. Tutto ciò ha fatto sì che la tematica della tutela e della gestione delle risorse idriche si sia costruita in momenti diversi, per tale motivo questo disegno di legge è divenuto la sede nella quale cercare di tirare le somme sulla stessa.

Il relatore ha ricordato che all'inizio vi erano tre modesti stanziamenti nella legge finanziaria del 1988 per un ammontare di 2.300 miliardi, al fine di rinnovare gli acquedotti. Da lì è nata tutta la problematica che poi ha avuto dei buoni sviluppi.

Questo disegno di legge ha avuto molte versioni, basta rileggere gli atti della Camera dei deputati: ci sono ben tre testi diversi l'uno dall'altro; è quindi difficile parlare di un disegno di legge, poichè in realtà sono tanti. In ogni caso è stato un disegno di legge fortunato.

All'inizio vi era l'impostazione che ricordava il presidente Pagani: i 2.300 miliardi - e non erano pochi - si innestavano in un disegno che la stampa aveva descritto come un'ipotesi di «autostrada delle acque». È chiaro che allora grandi gruppi pubblici e privati la videro come una grande occasione. Successivamente, l'entusiasmo si sviluppò anche tra le aziende pubbliche e tra quelle municipalizzate; non è un caso che la federazione delle aziende municipalizzate ha trovato questo disegno di legge interessante. Vi erano invece più dubbi - almeno inizialmente - tra le piccole imprese operanti nel settore degli acquedotti. Credo che il Presidente facesse riferimento a questo aspetto quando parlava di una serie di riserve relativamente alla politica tariffaria. Sono del parere che il pregio di questo disegno di legge - parlo del testo al nostro esame - sia quello di recuperare tutti i punti pregevoli della legislazione precedente. In realtà tutte le questioni contenute nel disegno di legge sono preesistenti in altri documenti, dal testo unico del 1933, alla legge Merli, alla legge n. 183. La questione del ciclo integrale delle acque, della programmazione delle risorse idriche, il riuso dei reflui, l'ambito ottimale e altro già esiste nella legislazione precedente.

Il disegno di legge al nostro esame diventa una sede nella quale alcune di queste problematiche compiono un passo avanti perchè, ricomposte a unità, diventano più precise, corrette, si ristrutturano. L'ambito ottimale presente nella legge Merli in questo caso viene quantificato; il riuso dei reflui nel provvedimento diventa più preciso perchè si rinvia al Ministro della sanità una regolamentazione giuridica e si individua lo strumento finanziario. Quindi la ricomposizione non è piatta ma produce un salto di qualità su alcune questioni.

Andare a cercare novità estreme credo sia un errore, esse risiedono nel fatto che spezzoni o preannunci di problematiche presenti in leggi precedenti, come spesso accade, sono state ricomposte e presentate in modo dignitoso dai colleghi della Camera e dal relatore.

Abbiamo un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è quello di discutere del problema fuori dal *battage* pubblicitario in cui è stato discusso precedentemente. Lo svantaggio deriva dall'approssimarsi

dello scioglimento delle Camere, ma se manteniamo un calendario equilibrato, senza far scattare la tensione nervosa, possiamo portare avanti il provvedimento con i necessari adeguamenti.

Il mio giudizio complessivo sul disegno di legge è questo, ma siccome il relatore ci ha sollecitato voglio entrare nel merito di alcune problematiche. Il presidente Pagani ci ha posto l'interrogativo se sia il caso di rimettere in discussione il modello proposto. In un certo senso ho già dato una risposta.

La proposta nasce da due esigenze: una di compiere un passo avanti partendo da alcuni vincoli, visto che non sarebbe immaginabile una rivoluzione che non appartiene alla storia del nostro Paese. Non credo possa passare l'ipotesi di un modello industriale o interamente pubblico anche se il settore è prevalentemente pubblico ma con la presenza di alcuni privati che gestiscono in termini di concessione.

L'altro vincolo, rispondendo a una questione sollevata dal presidente Pagani, riguarda il nostro assetto istituzionale. L'interrogativo in relazione alle forme di gestione me lo ero posto anch'io e avevo pensato a delle proposte emendative; però la pluralità delle forme gestionali prospettate nel testo non è una scelta ma un passaggio obbligatorio perchè la legge n. 142 ha come cardine l'autonomia dell'ente locale in relazione alle forme di gestione da adottare nei servizi che l'ente gestisce e su questo occorre lavorare.

In realtà il nostro testo prende in blocco la problematica dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990; la gestione in economia, il consorzio obbligatorio, società per azioni, l'azienda speciale, la convenzione, la concessione, sono tutti possibili perchè l'ente locale titolare è autonomo nello scegliere la forma gestionale.

Da *ex comunardo*, comunista convinto, questa formula non mi soddisfa perchè nel momento in cui affermiamo questo caposaldo occorre trovare un raccordo con le finalità che la stessa legge n. 142 individua tra il servizio da gestire e lo strumento. In quel convegno di Pesaro da parte di uno dei relatori venne un suggerimento che sosteneva che poichè le forme di gestione devono essere commisurate ai risultati da ottenere - il concetto non è quantificabile ed è al limite della filosofia - allora non è vero che c'è assoluta autonomia nella scelta dello strumento gestionale perchè se bisogna gestire un certo servizio secondo determinate finalità non si può scegliere indifferentemente la forma. Ripeto che il concetto è istituzionale, ma al limite della disquisizione filosofica.

Quindi l'interrogativo principale è come possiamo fare un passo avanti, fermo restando che questo dell'autonomia comunale è un caposaldo su cui la Commissione affari costituzionali della Camera ha detto cose ferme. Il problema è come legare gli obiettivi della legge, fra i quali vi è il risparmio, il riordino del sistema acquedottistico, il superamento della polverizzazione e così via, e il concetto di ambito ottimale. La saldatura tra l'ambito ottimale e la forma di gestione è strettissima. Se poi nella forma di gestione non si trova lo strumento che entra bene nell'ambito ottimale, esso diventa una scatola vuota. Se tutti i comuni scelgono la gestione in economia, che cos'è l'ambito ottimale? Se le cose stanno così, allora bastava aggiustare il piano regolatore degli acquedotti, cioè le risorse a disposizione, la loro destinazione, la loro

distribuzione. È questo un problema reale su cui dovremmo poter intervenire con delle proposte positive originali, dirette o indirette, che favoriscano la aggregazione. A me sembra che questo sia il punto fondamentale e se non riusciamo a risolverlo uscirà una legge debole.

La legge n. 142 dice espressamente che il consorzio obbligatorio è possibile se una legge ordinaria lo prevede e allora, siccome questa è una legge ordinaria, noi lo prevediamo come strumento istituzionale, non come forma gestionale, ed è già un concetto che ricompone a unità. Però bisogna fare questa ricerca, perchè si tratta di un punto fondamentale della legge.

Un altro tema importante è la questione della problematica tariffaria. Anche su questo bisogna fare chiarezza. Io sono stato fra i primi a dire che non mi sembrava che questo meccanismo fosse sopportabile per gli utenti e per i piccoli comuni; il calcolare mediante politica tariffaria i costi globali di acqua (fra l'altro ammodernata, cioè migliorata) più tutto il costo di impianto, di investimento per il sistema di collettamento e di depurazione anche dove il servizio non c'è, può voler dire a volte decuplicare le attuali tariffe. È inutile dire che ci sono decine di comuni in cui non ci sono i contatori e i due sistemi sono strettamente collegati; dove ci sono contatori il pagamento viene poi fatto in modo forfettario. In altri comuni si sta al limite dell'80 per cento previsto dalla legge vigente come limite inferiore. Secondo me questo è un aspetto che forse non riusciremo a risolvere in questa legge; occorre una voce nella legge finanziaria che oggi non c'è e forse si potrebbe anche predisporre una griglia da recepire nella prossima legge finanziaria. Detto tutto ciò, così come è congegnato il meccanismo, oggi è possibile fare quasi tutto. L'articolo 11 fa riferimento al fatto che si stabiliscono criteri che stanno alla base delle convenzioni, in base ai quali gli attuali enti gestori trasferiscono gli impianti ed il servizio ai nuovi enti gestori. Leggendo poi bene l'articolo 12 si capisce bene che il trasferimento è un patto tra due soggetti che può avvenire teoricamente a qualsiasi livello. Se l'ente gestore vuole migliorare il servizio e ritiene che le tariffe potrebbero andare alle stelle, nel momento in cui attua il trasferimento per convenzione, trasferisce solo alcuni oneri e non tutti.

Ad esempio, il comune si potrebbe trattenere tutti gli oneri pregressi per gli investimenti effettuati o una parte di personale in esubero.

PRESIDENTE. Ma quale comune lo farà?

TORNATI. Tutti, perchè è il comune che dopo deve deliberare le tariffe; si accorgerà che trasferendo tutto deve far aumentare la tariffa di dieci volte e allora non trasferirà gli investimenti in modo tale che il calcolo delle tariffe per la gestione locale sia sopportabile.

PRESIDENTE. Nel momento in cui si trasferisce la titolarità del servizio all'ente gestore e quindi si scarica sullo stesso l'onere di imporre le tariffe, si toglie al comune l'imposizione diretta. Oggi i comuni non possono più fare mutui perchè sono impegnati nelle loro disponibilità proprio dalle opere idriche e fognarie. Con il sistema qui



previsto i comuni trasferiranno all'ente gestore tutti gli oneri pregressi e utilizzeranno le proprie disponibilità per erogare mutui.

TORNATI. Però quando il comune deve deliberare le tariffe e si ritrova con tariffe dieci volte superiori...

PRESIDENTE. Ma la colpa non è sua.

TORNATI. Dipende dallo strumento di gestione.

PRESIDENTE. Senatore Tornati lei sta ragionando su una base di carattere provinciale ove tutte le responsabilità sfumano: nei piccoli paesi, se manca l'acqua, i cittadini vanno a chiamare il sindaco a casa. Comunque approfondiremo questo aspetto.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche se si prevede la concessione per i comuni, questi la potrebbero fare con riserva.

TORNATI. La concessione è un accordo tra due persone ove un ente assume il servizio a determinate condizioni e l'altro soggetto, se è d'accordo, adegua le proprie tariffe di conseguenza.

L'articolo 12, comma 1, prevede che gli impianti e le canalizzazioni relativi ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi, sono dati in concessione al nuovo soggetto gestore del servizio idrico. L'ente gestore è un soggetto istituzionale sul quale si realizza l'accordo e che assume i relativi oneri, su sua richiesta, nei termini previsti dal disciplinare o dallo statuto.

Al comma 2 si dice invece che le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, sono trasferite al nuovo soggetto gestore del servizio idrico anche interamente, in conformità a specifica previsione del disciplinare o dello statuto. Questo significa che quando si fa l'accordo con l'ente gestore, il comune ha tutto l'interesse, se vuole entrare nel nuovo tipo di gestione, a non addossare allo stesso dei costi elevati, perchè automaticamente questi si tradurrebbero in aumenti tariffari.

PRESIDENTE. Tutti i mutui che i comuni hanno contratto per costruire impianti di potabilizzazione già sono in ammortamento; si potrebbe decidere di trasferire solo la parte gestionale ma anche questa potrebbe comportare la duplicazione delle tariffe. L'ente titolare del servizio penso che possa sopportare tale aumento, nel momento in cui il consiglio comunale lo delibera. In pratica, il passaggio all'ente gestore è un contratto che i due soggetti debbono stipulare: una parte che trasferisce e l'altra che riceve.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Bisogna anche considerare l'articolo 7, comma 2, ove si prevede che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico; essa è determinata ed

adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi idrici, nel rispetto del disciplinare o dello statuto. Cioè il gestore dei servizi fa l'adeguamento sulla base del disciplinare che glielo permette.

Questo è un punto centrale. La filosofia di questa legge è informata al principio che l'acqua sia pagata per il suo costo ambientale; si deve risparmiare e riciclare l'acqua. Questo è il problema di oggi, il risparmio dell'acqua: il costo delle risorse idriche ha anche questa funzione.

La legge oggi stabilisce che tutti debbono pagare il servizio, poichè è un servizio al territorio. L'esempio più eclatante è quello di Milano, dove l'attuale meccanismo delle tariffe, che esclude che si paghi la tariffa di depurazione nel caso di scarichi di fognature senza depuratore, permette di far risparmiare 100 miliardi al sistema produttivo. Oggi, invece, con questa legge tutti dovranno pagare il servizio idrico e quello di depurazione. L'acqua si deve pagare al prezzo reale.

Ma chi la paga oggi l'acqua?

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Tornati, la sua interpretazione non è chiara, anche se potrebbe essere come lei dice. Io l'avevo interpretata in un altro modo, perchè nel momento in cui si pongono in essere gli enti gestori i comuni avranno tutta la convenienza a scaricare questi oneri su di loro. Certo, se ci fosse senso di responsabilità, vi sarebbe anche il comportamento da lei descritto, sebbene il comune potrebbe sempre dire che non è colpa sua, ma, ad esempio, dell'unità sanitaria locale.

TORNATI. Se non è chiaro bisognerà chiarirlo. Non è immaginabile che quando si passa un servizio all'azienda municipalizzata - come sta avvenendo, ad esempio, a Pesaro con le fognature - a definire le tariffe siano i consigli comunali.

CUTRERA. L'importante di questa discussione generale è di articolare per argomenti il nostro dibattito, anzichè, come tradizione, esprimere la propria opinione sull'intero disegno di legge. Questo punto sollevato dal senatore Tornati merita di essere affrontato in modo esclusivo, nella comparazione delle opinioni diverse.

TORNATI. Dovremmo effettuare una discussione sui singoli articoli.

CUTRERA. Ma gli articoli sono correlati fra loro; c'è il rischio di non riuscire a vedere la problematica nel suo complesso.

Il problema è che, qualora vi sia un *gap* favorevole sulle tariffe, cioè la possibilità di un rilevante aumento tariffario, non vi è certezza del fatto che l'ente cedente, nella cessione, eviterà di accollare al concessionario oneri e situazioni pregresse che potrebbe risultare difficoltosa far rientrare nel bilancio.

PRESIDENTE. Per riprendere l'alveo della discussione, il senatore Cutrera aveva posto una interessante mozione d'ordine però non andrei a scorporare la discussione generale in tanti settori, altrimenti si

perderebbe il filo logico del discorso. Tuttavia su alcuni argomenti specifici, il senatore Tornati ne ha affrontati due, ci riserviamo una discussione a parte.

TORNATI. La discussione generale sui singoli articoli potrà essere più approfondita del solito.

Stavo dicendo che tutto l'impianto cerca di far compiere un passo avanti alla questione. Oggi un litro d'acqua «fabbricata, visto che viene depurata e lavorata, costa mediamente 0,3 o 0,4 lire. Vi domando quanti litri d'acqua siano equiparabili a una sigaretta.

Non voglio fare demagogia su questo ma quando un cittadino rimane senz'acqua si creano situazioni drammatiche. Ho l'impressione che sia in corso un'operazione di alienazione rispetto all'ente gestore, mentre è lo strumento che io, soggetto istituzionale, costruisco, io devo deliberare le tariffe e se i conti non tornano faccio un'operazione sbagliata. Allora l'ente gestore lamenta che i conti sono sbagliati non solo dal punto di vista del profitto e se non vengono praticate alcune tariffe il servizio non può essere garantito.

Sulla questione dell'ambito ritengo che la legge abbia configurato correttamente una graduazione fino ad arrivare al livello minimo che è quello provinciale, però non si risolve il problema di fondo se non si affronta quello delle forme istituzionali.

Inoltre non mi convince il legame tra il piano regolatore degli acquedotti, fatto dalle autorità di bacino a livello di bacino, e i livelli ottimali di gestione. Il problema rimane aperto per noi.

Un'altra questione riguarda le interconnessioni tra i vari sistemi idrici. Rispetto alle prime versioni la vicenda è stata molto ridimensionata anche se secondo noi rimangono ancora dei problemi perchè vengono chiamati in causa in modo chiaro ed esplicito i soggetti gestori nel momento in cui si offrono queste operazioni troppo affidate all'esclusiva decisione del Ministero dei lavori pubblici. Il dialogo dovrebbe essere bene equilibrato rispetto ai soggetti che devono dare il proprio assenso a delle interconnessioni, a determinate condizioni.

Se si legge bene l'articolo 19, a parte alcune stupidaggini circa la ricarica delle falde e altre cose che servono solo ad alcune imprese e ad alcuni tecnici, è come se modificasse il piano regolatore degli acquedotti.

Allora io voglio una procedura che permetta a tutti i soggetti di fare osservazioni e di dire la loro. Le interconnessioni vanno benissimo però qui non c'è la costruzione di una decisione secondo le procedure. Io dico solo che va aggiustato il passaggio; i soggetti devono essere compartecipi del processo di interconnessione.

Sulla questione del piano regolatore degli acquedotti vorrei chiedere che senso ha dopo il 1970, quando le competenze sono passate alle regioni, a parte la risibile somma di 5 miliardi per fare l'aggiornamento del piano regolatore idrico, perchè l'aggiornamento significherebbe conoscere ancor meglio le risorse ma a questo punto che cosa c'entra il Ministero dei lavori pubblici? Che il Ministero dei lavori pubblici abbia un osservatorio nazionale con cui tiene sotto controllo tutto lo stato di applicazione della legge va anche bene, ma con l'autorità di bacino che fa il piano regolatore su scala di bacino, mi

chiedo quale sia il ruolo del Ministero dei lavori pubblici. Non fa niente; deve tenere sotto controllo lo stato di utilizzazione delle risorse, è un'altra cosa, ma non fa l'adeguamento del piano regolatore degli acquedotti perchè questo già dal 1970 è ormai competenza delle regioni ed il Ministero ha funzioni di coordinamento, di osservazione.

È proprio sbagliato il concetto istituzionale rispetto all'assetto già esistente, o all'assetto previsto da questa legge. Vi chiedo scusa se mi sono dilungato, ma vi sono alcune questioni che mi sembra utile avere chiare fin dall'inizio nella discussione generale per conoscere i relativi orientamenti. Concludo dicendo che non vorrei che su questo facessimo propaganda; per quanto ci riguarda la legge è importante e come tutte le leggi deve corrispondere agli obiettivi che si vogliono perseguire. Quindi lavoriamo intensamente, adeguatamente perchè la legge possa vedere la luce, ma questo farà parte delle cose concrete che faremo.

PRESIDENTE. Ritengo che quello del senatore Tornati sia un intervento esemplare proprio per l'utilità che può dare alla discussione che seguirà.

Propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori terminano alle ore 12*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA